

CUC Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni - Amministrazione aggiudicatrice Comune di Asiago

Bando di gara - CUP D47E14000120007 - CIG 7068274C37 PROCEDURA APERTA per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione della seggiovia Busa Fonda / Meletta di mezzo nel Comune di Gallio (VI). Importo complessivo dell'appalto Euro 3.944.305,85 - Cat. Prevalente OS31 - Classifica V - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 25.08.2017 ore 12:00

QUESITI E RISPOSTE CON PRECISAZIONE SUL QUESITO N. 4

Quesito n. 1: Il Bando di Gara individua un'unica categoria prevalente, cat. OS31, class. V, mentre il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 4 individua la categoria prevalente OS31, class. IVbis ed ulteriori categorie diverse dalla prevalente.

Si prega di chiarire quali sono le categorie dell'appalto, e nel caso si debbano considerare prevalenti le indicazioni del Capitolato Speciale d'appalto, si chiede se la Cat. OG1 scorporata è subappaltabile al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione o se deve essere posseduta dall'offerente.

Risposta: il Bando è prevalente in quanto lex specialis per cui la categoria dell'appalto è OS31 cat. V;

Quesito n. 2: Il Disciplinare di Gara al punto 1.1.2) prevede la compilazione del DGUE mediante il servizio il servizio di compilazione elettronico DGUEe. Si richiede la possibilità di compilazione del modello DGUE in forma cartacea come peraltro ammesso dall'art. 85, c1 del D.Lgs 50/2016 e smi che ne impone la forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, così come ribadito dalle Linee Guida del MIT (M_INF.REG.REG_DECRETI.R.0000003.18-07-2016) del 18/07/2016.

Si segnala inoltre l'assenza delle indicazioni della Stazione Appaltante circa le informazioni che l'operatore economico deve inserire nel modello, come prescritto dalle citate Linee guida.

Risposta: il DGUE è compilabile anche in forma cartacea. Le informazioni da inserire nel DGUE sono desumibili dalla documentazione di gara. Le informazioni non ricomprese nel DGUE sono già previste nell'istanza di partecipazione allegata alla documentazione di gara.

Quesito n. 3: Il modello messo a disposizione per attestare il possesso dei requisiti relativi all'espletamento dei servizi di progettazione (punto 1.1.3 del Disciplinare di Gara) richiede l'allegazione di referenze dei progettisti su "Modello O" del D.P.R. 207/2010. Si fa presente che l'art. 267 del citato D.P.R. e il relativo modello "O" richiamato sono stati abrogati con l'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016.

Si chiede pertanto di poter attestare il possesso dei requisiti mediante autocertificazione che in caso di aggiudicazione troverà riscontro nei mezzi di prova che verranno richiesti.

Risposta: il modello "O" è preso come modello di riferimento, per agevolare i concorrenti nella compilazione; in alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale siano contenute tutte le informazioni indicate nel modello "O".

Quesito n. 4: ... dato che nel capitolato dei lavori in oggetto sono previste lavorazioni ricadenti nelle cat. OG1 e OS1, la nostra impresa che ne è in possesso, ma non abbiamo la cat. OS31, può partecipare in ATI con una ditta in possesso della cat. OS31?

Risposta: Sì, premesso che il Bando di gara è prevalente in quanto *lex specialis*, può essere costituita un'ATI a condizione che al suo interno vi sia un componente in possesso della categoria OS31 classe V come prescritto da Bando.

Precisazione al quesito n. 4: Il Bando prevede come requisito di partecipazione il possesso della categoria OS31 classe V; si potrà ricorrere all'ATI (associazione orizzontale) nel caso in cui la Ditta partecipante sia in possesso della cat OS31 di classe inferiore; anche le altre Ditte dell'ATI in questo caso dovranno avere la cat. OS31 in modo che sommando l'importo delle classifiche delle ditte partecipanti si raggiunga l'importo a base d'asta.

Non è possibile la costituzione di un'ATI verticale in quanto ai fini della partecipazione il Bando richiede una sola categoria.

Peraltro ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 (articolo non abrogato) un'impresa in possesso della categoria richiesta (OS 31) può associarsi con altre che non abbiano detta categoria a condizione che nella dichiarazione relativa all'impegno dell'associazione si dichiari che le dette imprese si associano in base al comma 5 dell'art. 92 e che i lavori eseguiti dalle imprese prive della categoria non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (COOPTAZIONE).

Si ribadisce che l'Impresa Cooptante deve possedere tutti i requisiti previsti dal bando di gara.

Quesito n. 5 : A pag. 101 del CSA si legge quanto segue: "84.7 La stazione dovrà essere equipaggiata con scambio e binario d'emergenza per togliere almeno un veicolo dal giro stazione, qualora fosse danneggiato. L'abbassamento del piano per permettere lo spostamento della seggiola sul binario di sosta esterno può avvenire in maniera non automatica, pero dovrà essere garantita con operazione manuale semplice, per mano di una sola persona", inoltre dai disegni di sistemazione tale scambio e binario d'emergenza non risultano evidenziati. ... Si chiede pertanto a Codesta Spettabile Amministrazione di chiarire se sia necessario o meno fornire presso la stazione di monte sia lo scambio che il binario di sosta.

Risposta: Riguardo alla previsione che la stazione di rinvio debba essere equipaggiata con scambio e binario d'emergenza per togliere almeno un veicolo dal giro stazione, qualora fosse danneggiato, si osserva quanto segue.

La previsione è finalizzata a garantire la possibilità di proseguire con l'esercizio dell'impianto anche a seguito del verificarsi di un guasto alle componenti della morsa di un veicolo, eventualmente messo in evidenza al passaggio del veicolo presso la stazione di rinvio. Le modalità di allontanamento del veicolo "difettoso" dalla linea non sono espressamente indicate nella normativa tecnica che invece richiede la possibilità di intervenire in tal senso, in particolare l'articolo 4.2.2 del R.D. 337-08.09 del 16/11/2012 (decreto infrastruttura) prevede quanto segue: *"La stazione ove, eventualmente, non è ubicato il magazzino, è dotata di dispositivi per la rapida rimozione di un veicolo che debba essere tolto*

occasionalmente dal servizio". Considerato che il nuovo impianto fornito dovrà essere conforme alle previsioni del D.Lgs. 12 giugno 2003 n.210 e successive modifiche e integrazioni che ha attuato la direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, rilevato che , ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della citata direttiva 2000/9/CE gli impianti e la relativa infrastruttura devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della medesima direttiva, si ritiene che la fornitura dell'attrezzatura necessaria all'allontanamento in emergenza di un veicolo difettoso può essere considerata una valida soluzione alternativa alla fornitura dello scambio e del binario di sosta. In tal caso il costruttore è tenuto, nel rispetto delle normative in vigore, a fornire anche le certificazioni delle attrezzature fornite e un'adeguata descrizione del loro corretto utilizzo da inserire nel Manuale d'Uso e Manutenzione dell'impianto.